

**ATTO SENATO N. 717**  
**DISEGNO DI LEGGE “CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 LUGLIO 2018, N.91,**  
**RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE”**

**INDICE EMENDAMENTI**

- 1. PROROGA CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI**
  
- 2. PROROGA ZONA FRANCA URBANA**
  
- 3. RECUPERO AIUTI DI STATO - RIMESSIONE IN TERMINI**
  
- 4. SISTRI – PROROGA DOPPIO BINARIO**
  
- 5. SISTRI – SANZIONI**
  
- 6. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – CONCILIAZIONE VITA PROFESSIONALE E VITA PRIVATA**

**Atto Senato n. 717**

**Disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”**

**EMENDAMENTO**

All’articolo 9, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “fino al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2020”;
- b) al comma 4, primo periodo, le parole “per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l’anno 2020”.».

**Relazione illustrativa**

L’emendamento proroga il credito d’imposta per gli investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici fino al 2020, in accordo con la decisione della Commissione europea che ne consente l’applicazione.

In particolare, l’articolo 18-*quater* del D.L. 8/2017, ha disposto per il triennio 2017-2019 l’applicabilità del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi - introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 - anche alle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

La recente decisione della Commissione europea – cui era subordinata l’attuazione della misura – ha stabilito che il regime di aiuto è in linea con le norme dell’UE e che, in considerazione del lasso temporale intercorso tra l’introduzione del credito d’imposta e la decisione medesima, l’agevolazione potrà essere utilizzata fino al 2020 (cfr. punto 25 della decisione C(2018) 1661 final).

In linea con la decisione della Commissione UE, la proposta normativa estende quindi l’applicazione dell’agevolazione a tutto il 2020 e, di conseguenza, trasla di un anno le coperture previste originariamente per il triennio 2017-2019 e assegna nuove risorse per l’anno 2020.

**Atto Senato n. 717**

**Disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”**

**EMENDAMENTO**

All’articolo 9, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2 -*bis*. All'articolo 46 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”;
- b) al comma 4, le parole “per quello successivo” sono sostituite dalle seguenti: “per i due successivi”.».

*2-ter*. Agli oneri derivanti dall’articolo 2-*bis* si provvede nei limiti delle risorse di cui all’articolo 46, comma 6, del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.».

**Relazione illustrativa**

L’emendamento ammette ai benefici tutte le nuove imprese che si insedieranno nell’area – istituita nelle zone colpite dal sisma – entro il 2018 ed estende al periodo di imposta 2019 l’operatività della Zona franca Urbana.

La proroga è riconosciuta nei limiti delle risorse già stanziata nella norma istitutiva della ZFU.

**Atto Senato n. 717**

**Disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”**

**EMENDAMENTO**

All’articolo 9, dopo il comma 1, inserire Il seguente:

«1-*bis*. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento di recupero previste dall'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, come modificata dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1.».

**Relazione illustrativa**

L’emendamento prevede la rimessione in termini delle imprese che, a causa del mancato coordinamento tra i provvedimenti di proroga che si sono succeduti negli anni, sono incorse nella decadenza di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c) del DPCM 14 novembre 2017, recante la procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015.

In particolare, una serie di imprese rischiano di non poter tempestivamente rispondere – e quindi di decadere da tale diritto – alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero e, quindi, di non poter inviare i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, con la possibile conseguenza negativa di dover restituire l’intero ammontare.

Tale situazione deriva da un non perfetto allineamento temporale tra i provvedimenti che sono intervenuti sul punto, nonostante la *ratio* dei vari interventi normativi (confermata dai lavori parlamentari), fosse proprio di prorogare i termini per tale comunicazione a beneficio di tutte le imprese coinvolte dalla procedura di recupero.

Pertanto, l’emendamento è necessario per garantire a tutte le imprese interessate gli stessi termini di riferimento, scongiurando il rischio che si determinino ingiustificate disparità di trattamento.

**Atto Senato n. 717**

**Disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”**

**EMENDAMENTO**

All’articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All’articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da “Fino alla data del subentro” a “non oltre il 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2019”».

**Relazione illustrativa**

La proposta interviene in materia di Sistri prorogando di un anno – come fatto finora ogni anno da precedenti provvedimenti normativi - il termine di operatività del regime del “doppio binario” relativo alla tenuta cartacea ed elettronica dei registri di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati e del modello unico di dichiarazione, nonché delle relative sanzioni. Infatti, a distanza di otto anni dall’adozione del Decreto ministeriale che ha istituito il Sistri (DM del 17 dicembre 2009) le imprese continuano a scontare le inefficienze e le criticità che lo hanno da subito caratterizzato, come dimostrano le numerose proroghe e i circa 30 provvedimenti di modifica e integrazione intervenuti in materia (spesso tra loro contraddittori). In questo contesto, come noto, il Sistri non ha mai raggiunto il proprio obiettivo, condiviso con il mondo imprenditoriale, di tracciare in maniera efficace ed efficiente i rifiuti, senza appesantire le imprese con procedure costose e ingestibili.

In altre parole, le imprese sono obbligate a pagare per un sistema che non è pienamente operativo (a causa delle ormai note criticità), dal momento che sono obbligate (benché non sanzionabili) a utilizzarlo in aggiunta alla consueta gestione cartacea. È quindi evidente l’aggravio in termini di costi e adempimenti.

Per fornire alcuni dati, si consideri che, a oggi, le imprese hanno versato ben 187 milioni di euro a fronte di un servizio mai divenuto operativo.

**Atto Senato n. 717**  
**Disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”**

**EMENDAMENTO**

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano.”».

**Relazione illustrativa**

La proposta interviene in materia di Sistri prevedendo la disapplicazione, per il 2019, delle sanzioni relative alla mancata iscrizione al sistema e al mancato o non corretto versamento dei contributi.

Infatti, a distanza di otto anni dall'adozione del Decreto ministeriale che ha istituito il Sistri (DM del 17 dicembre 2009) le imprese continuano a scontare le inefficienze e le criticità che lo hanno da subito caratterizzato, come dimostrano le numerose proroghe e i circa 30 provvedimenti di modifica e integrazione intervenuti in materia (spesso tra loro contraddittori). In questo contesto, come noto, il Sistri non ha mai raggiunto il proprio obiettivo, condiviso con il mondo imprenditoriale, di tracciare in maniera efficace ed efficiente i rifiuti, senza appesantire le imprese con procedure costose e ingestibili.

In altre parole, le imprese sono obbligate a pagare per un sistema che non è pienamente operativo (a causa delle ormai note criticità), dal momento che sono obbligate (benché non sanzionabili) a utilizzarlo in aggiunta alla consueta gestione cartacea. È quindi evidente l'aggravio in termini di costi e adempimenti.

Per fornire alcuni dati, si consideri che, a oggi, le imprese hanno versato ben 187 milioni di euro a fronte di un servizio mai divenuto operativo.

## **CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – CONCILIAZIONE VITA PROFESSIONALE E VITA PRIVATA**

### **Atto Senato n. 717**

### **Disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”**

#### **EMENDAMENTO**

All’articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All’articolo 25, al comma 2, del decreto legislativo n. 80 del 2015 aggiungere in fine il seguente periodo: “Per l’anno 2018 il termine utile ai fini della sottoscrizione e del deposito dei contratti collettivi aziendali è prorogato al 31 dicembre 2018. La domanda di ammissione allo sgravio contributivo di cui all’articolo 2 del Decreto Ministeriale 12 settembre 2017 è presentata entro il 15 gennaio 2019. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse di cui all’articolo 8 del medesimo Decreto Ministeriale.”

#### **Relazione illustrativa**

L’emendamento interviene sugli sgravi contributivi previsti per le misure di conciliazione tra vita professionale e privata per prorogarne la durata. Al riguardo, l’articolo 25 del decreto legislativo n. 80 del 2015 ha previsto la destinazione di una quota parte delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, volta alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata nel triennio 2016-2018.

Inoltre, la norma ha stabilito l’emanazione di un decreto ministeriale con il compito di individuare le misure di conciliazione meritevoli di incentivazione, nonché i tempi e le modalità. Con tale decreto ministeriale le risorse sono state ripartite in due annualità:

- per il 2017 55,2 milioni di euro
- per il 2018 54,6 milioni di euro.

Lo stesso decreto interministeriale ha previsto che potessero accedere al beneficio i contratti collettivi sottoscritti e depositati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 agosto 2018.

L’emendamento, considerato il successo della misura destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, intende prorogarne l’operatività includendo i contratti sottoscritti e depositati fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse già stanziare e così da consentirne il pieno utilizzo.